



STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
— — —
TRIBUNALE
UFFICIO DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Prot. N. 29/21 Reg. Gen. Pen.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

letta la richiesta dell'Ufficio del Promotore di Giustizia di emissione di un Decreto di archiviazione nei confronti di Mons. Alberto Perlasca per i reati a lui ascritti nell'ambito del processo penale Prot. N. 29/21 Reg. Gen. Pen., rileva quanto segue.

Dalla dettagliata ricostruzione dei fatti che hanno coinvolto Mons. Perlasca nell'ambito della complessa vicenda che ha portato all'acquisizione – mediante l'opera soprattutto del Sig. Gianluigi Torzi – di 30.000 azioni senza diritto di voto della GUTT SA, allorché non si sapeva che lo stesso Sig. Torzi fosse riuscito a trattenere per sé altre 1.000 azioni con diritto di voto, che gli consentivano di esercitare un controllo totale della Società e sui beni di cui la stessa era proprietaria, si desume

- a) che a carico di Mons. Perlasca non è emersa l'esistenza di profili corruttivi a lui addebitabili;
- b) che, sebbene nei confronti dello stesso possano esprimersi giudizi di negligenza, non è stata raggiunta la prova di una sua consapevole, e dunque dolosa, compartecipazione alle numerose operazioni fraudolente accertate dall'Ufficio del Promotore all'esito delle indagini svolte nel citato procedimento penale;
- c) che, dalle indagini svolte emerge che, nonostante che Mons. Perlasca avesse preso parte alle riunioni nelle quali era stata decisa la partecipazione nel fondo gestito dal Dott. Raffaele Mincione ed avesse sottoscritto gli accordi di risoluzione del rapporto con lo stesso, le sue competenze in merito alle attività alle quali stava dando il suo contributo non erano tali da contemplare quegli aspetti che, ove ne fosse stata provata la conoscenza, avrebbero consentito di affermare la sua piena responsabilità;
- d) che, per quanto, in particolare, riguarda il ruolo svolto da Mons. Perlasca nella fase di risoluzione del rapporto con il Dott. Mincione, alla quale egli ha contribuito sottoscrivendo

Proccello



— — —
TRIBUNALE

gli accordi che hanno consentito al Sig. Torzi di attuare la manovra estorsiva di danni della Segreteria di Stato, va rilevato che, dalla ricostruzione dei messaggi intercorsi con il Sig. Tirabassi e con altri soggetti, egli è stato sottoposto ad una fortissima pressione psicologica per la sottoscrizione urgente ed immediata degli accordi del 22 novembre 2018, senza poter attuare il suo dichiarato proposito e tentativo di coinvolgere, per una consulenza, uno studio legale di propria fiducia;

e) che, soltanto successivamente alla sottoscrizione degli accordi, Mons. Perlasca si è reso conto dell'esistenza della doppia categoria di azioni;

f) che gli accordi del 22 novembre 2018 sono stati sottoscritti non solo senza alcuna consapevolezza da parte della Segreteria di Stato dell'esistenza di 1.000 azioni con diritto di voto, ma anche a causa della decisiva opera di disinformazione, della quale è stato vittima lo stesso Mons. Alberto Perlasca, posta in essere da un gruppo di persone imputate nel citato procedimento penale anche del reato di truffa;

g) che, in conclusione, alla luce delle risultanze istruttorie, non risultano elementi tali da giustificare il rinvio a giudizio di Mons. Perlasca in relazione alle accuse, già formulate a suo carico nel corso degli interrogatori;

P.Q.M.

visto l'art. 179 c.p.p. dispone l'archiviazione del procedimento penale a carico di Mons. Alberto Perlasca, di cui al Prot. N. 29/21 Reg. Gen. Pen. (stralcio dal Prot. N. 45/19 Reg. Gen. Pen.).

Si comunichi al Presidente del Tribunale, al Promotore di Giustizia e al difensore di Mons. Alberto Perlasca.

Città del Vaticano, 18 novembre 2021


IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Prof. Avv. Paolo Papanti-Pelletier)



IL CANCELLIERE
